

DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE PER LA LETTURA DELLO STATUTO

1. Le presenti Direttive della Presidenza Nazionale costituiscono parte integrante dello Statuto, indispensabile per la sua comprensione.

2. All'inizio dello Statuto c'è un'importante premessa che indica quali sono le fonti delle regole. Al di fuori di quelle indicate non ne esistono altre. In caso sorgano dubbi o si abbia necessità di chiarimenti su una norma, sarà buona abitudine quella di rivolgersi alla sede centrale, per evitare che ogni sede interpreti per conto proprio con una difformità di comportamenti che può solo generare confusione e discussioni.

3. Dopo la premessa c'è una "legenda" che aiuta a trovare per ogni argomento tutti gli articoli necessari ad avere un quadro completo.

4. Tra i Soci può essere annoverata la figura del Consorte delle donne Ufficiali di Marina che non esistevano al momento della stesura dello Statuto fino ad ora in vigore. Questi Soci godono di tutti i diritti dei Soci ordinari, fuorchè l'accesso alle cariche sociali, per conservare al Club la sua caratteristica di associazione femminile.

5. Per quanto riguarda le attività organizzate dall'Associazione, bisogna distinguere: ai corsi partecipano solo le Socie, le conferenze sono aperte a tutti (familiari, amici, parenti), le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si accettano prima i familiari e gli ospiti e solo in ultima battuta gli amici. I servizi non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

6. Riguardo ai contatti con l'esterno più volte è stato posto il problema dei rapporti coi Rotary o i Lyons. Un normale scambio di cortesie è ammesso. Un invito può sempre essere ricambiato tramite la Presidenza del Circolo. Nel caso di contatto con i media, è sempre e comunque necessaria per tutti, anche per la sede centrale, l'autorizzazione dello Stato Maggiore M.M.

7. Nel caso il Direttivo senta la necessità di un parere allargato - fermo restando che può consultare chi ritiene opportuno - le consulenti istituzionali in fatto di interpretazione dello Statuto e vita associativa sono le Socie Fondatrici o le ex Presidenti presenti in sede. Le Garanti possono dare pareri, se richieste, limitatamente a quanto loro compete: controversie tra Socie e tutto quanto attiene allo loro funzione di revisori dei conti. Il loro deliberare riguarda quanto specificato nell'art. 15 che riprende al comma c l'art. 12 del vecchio Statuto.

8. Il Direttivo di Roma non è un super-Direttivo. E' il Direttivo di Roma coi suoi Consiglieri e il suo Presidente. Il Presidente di Roma diventa Presidente Nazionale quando si tratta di altre sedi ed è l'unico legame tra tutte le sedi e l'unico titolato a trasmettere direttive comuni. Per questo il Presidente di Roma quando scrive alle Socie romane firma sempre "per il Direttivo", mentre quando scrive alle altre sedi o ad organi esterni firma "il Presidente Nazionale ...".

9. Ogni nuovo Presidente Delegato al momento del suo insediamento DEVE inviare alla sede centrale l'accettazione della delega con copia del verbale di elezione alla carica in seno al C.D. (non il verbale delle elezioni del Direttivo). Se il Presidente resta lo stesso non è necessario ripetere l'operazione.

10. Sono allegati allo Statuto il regolamento della CN, la Normativa Elettorale, il regolamento del Comitato dei Garanti Centrale in vigore al momento della stesura di questo documento. I regolamenti vanno letti e conosciuti dai Direttivi e dai Garanti come lo Statuto. I regolamenti e la Normativa Elettorale possono essere modificati e queste direttive integrate secondo necessità con la ratifica della Convenzione Nazionale.

SAVINA MARTINOTTI 2005

5 bis: modifica punto 5 a cui riferirsi come 5 bis. Per quanto riguarda le attività organizzate dall'Associazione, il punto 5 – come stabilito nella C.N. 2008 e confermato nella C.N. 2009 è così modificato: sono ammesse ai corsi Frequentatrici mogli di civili, secondo le modalità indicate dalla Presidenza Nazionale, purchè Socie dei Circoli M.M. e sempre che vi siano posti vacanti. Le Frequentatrici non partecipano alle Assemblee deliberanti e non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Le conferenze restano aperte a tutti (famigliari, amici, parenti); le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si accettano prima i famigliari e le Frequentatrici e solo in ultima battuta gli amici. I servizi non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

ANNATERESA CIARALLI 2009

5 ter: integrazione punto 5 a cui riferirsi come 5 ter. La C.N. 2010 ha deliberato la seguente integrazione degli art. 5 e 5 bis: Chi non possiede i requisiti necessari per essere considerata Socia Tre Emme ma può frequentare il Circolo Ufficiali in qualità di Socia o familiare di Socio del Circolo stesso, qualora richieda di prendere parte alle attività Tre Emme, potrà essere ammessa con la qualifica di Frequentatrice. Il numero delle Frequentatrici non potrà superare il 10% delle Socie iscritte nella sede di pertinenza e ogni Frequentatrice dovrà comunque essere presentata da Socie Tre Emme. Le Frequentatrici verseranno un contributo spese di cui si stabilirà l'ammontare minimo di anno in anno e che dovrà in ogni caso essere superiore alla quota annuale versata dalle Socie. Le Frequentatrici non avranno diritto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare a corsi e attività previsti per le sole Socie esclusivamente nel caso di posti vacanti. Non si confonda la Frequentatrice con l'ospite: la Frequentatrice è Socia del Circolo o familiare di Socio del Circolo, l'ospite è un invitato di un Socio del Circolo. Le conferenze restano aperte a tutti (familiari, amici, parenti); le gite sono per le Socie; in caso di posti vacanti si accettano prima i familiari e le Frequentatrici e solo in ultima battuta gli amici. I servizi non sono solo per le Socie ma per tutte le mogli M.M. che li richiedano: anche per le non sono iscritte, anche per le mogli dei Sottufficiali.

NICOLETTA CESARETTI 2010

11. Direttive PN da CN 2012 a tutte le sedi aventi come oggetto il sito web: TUTTO ciò che compare sul sito web deve essere visto e autorizzato dalla Presidente Nazionale.

NICOLETTA CESARETTI 2012

12. Direttive PN da CN 2013: La C.N. 2013 ha deliberato la seguente direttiva a tutte le sedi periferiche: è istituita la figura della Madrina della Sede nella persona della moglie o della compagna della più alta autorità MM presente nella base. Sarà gradito ogni sostegno che tale figura di prestigio, di riferimento o di supporto morale tra il Club e l'Amministrazione MM sul territorio, vorrà dare al Direttivo in carica, che rimane l'unico organo di governo del Club della Sede, senza che alla Signora venga attribuito alcun incarico o responsabilità. Qualora la Signora declinasse l'invito o l'ufficiale fosse un vedovo o un separato senza compagna, lo si rivolgerebbe alla Signora dell'Ufficiale con anzianità di grado immediatamente successiva a quella del Comandante in Capo. La Presidente Nazionale, informata dal Direttivo di eventuali dissapori tra il Club e la Madrina, tali da creare forte disagio nella Sede, se lo riterrà opportuno provvederà a rimettere alla Presidente Onoraria la risoluzione delle controversie.

LUISA SOTGIU 2013

13. Direttive PN da CN 2013: Si effettuerà un esperimento di un anno durante il quale ogni Club sul territorio nazionale comincerà a lavorare per coinvolgere tutte le mogli di Marina nei progetti di Volontariato e nella solidarietà marinara avente come scopo il sostegno delle famiglie. A tale scopo, si organizzeranno eventi invitando in un lavoro comune tutte le mogli di Marina che ne facciano espressa richiesta, diffondendo e portando a conoscenza i principi fondanti dello Statuto.

LUISA SOTGIU 2013

4 bis: Integrazione al punto 4, cui riferirsi come 4 bis. La C.N. 2013 ha deliberato la seguente integrazione dell'art.4: La Signora Ufficiale può fare domanda di ammissione all'Associazione in qualità di Socia ordinaria, se coniugata con un Ufficiale di Marina in servizio permanente effettivo, senza distinzione alcuna dalle consorti di cui all'art.2 dello Statuto. Se nubile o non coniugata con un Ufficiale di Marina sarà gradita ospite delle Presidenze senza il pagamento della quota annuale.

LUISA SOTGIU 2013

14. Direttive PN da CN 2013: Il Direttivo eletto a febbraio potrà scegliere di assumere formalmente il proprio incarico subito o, d'accordo con il Direttivo cedente, con un passaggio di consegne al massimo di tre mesi, all'atto dei saluti estivi. Ciò consentirebbe al Direttivo entrante, soprattutto in caso di rinnovo totale dello stesso, un passaggio di competenze graduale tra i due direttivi, ed un aiuto per spiegare le motivazioni ed i meccanismi per i passaggi delle varie attività della sede, già organizzate dal Direttivo uscente, consentendo così di lavorare insieme per lavorare meglio.

LUISA SOTGIU 2013

15. Direttive PN da CN 2014: Ad integrazione dell'art.15 e completamento dell'art.22 dello Statuto, ritenendo necessario poter sottoporre all'analisi del Comitato dei Garanti Centrale anche quei comportamenti delle Socie che, seppure non gravi, costituiscano motivo di disturbo nella vita dell'Associazione e per ovviare all'esistenza della sola sanzione disciplinare massima, delibera che "Qualora un Direttivo ritenga comunque lesivi o dannosi per l'Associazione le azioni o i comportamenti di una Socia e chiedi pertanto l'intervento del Comitato dei Garanti centrale, le eventuali sanzioni dovranno essere gradualmente, dalla più lieve a quella estrema dell'esclusione di cui all'art.22. A tal fine dà incarico al Comitato dei Garanti Centrale di redigere un nuovo regolamento interno che tenga conto della presente delibera e delle motivazioni che ne hanno determinato la necessità"

LUISA SOTGIU 2014

16. Direttive PN da CN 2014: Ad integrazione dell'art.17 del Regolamento Elettorale, ed in via sperimentale per un anno, ritenendo necessario creare dei meccanismi elettorali che consentano alle Socie una scelta più oculata dei Direttivi da eleggere, le candidate per entrare nei Direttivi dovranno aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 10% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale rendesse il Direttivo di composizione numerica pari, quindi non conforme al disposto dell'art.25 lett.b) dello Statuto, la candidata penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata responsabile di un Comitato. Le candidate si presenteranno in Assemblea in imminenza della tornata elettorale.

LUISA SOTGIU 2014

17. Direttive PN da CN 2014: Al fine di sostenere il lavoro di Direttivi composti da un ridotto numero di membri per insufficienti candidature, nonché per svolgere le attività dell'Associazione utilizzando la collaborazione di Socie disposte a dedicarvi il proprio tempo svincolandosi dal mandato elettorale, sono costituiti i "Comitati di Supporto ai Direttivi". Essi dovranno essere confermati ogni anno dal Direttivo regolarmente eletto, che ne rimodulerà o ne confermerà la composizione e le attività, a seguito di necessità di lavoro mutate rispetto all'anno precedente. Viene approvato contestualmente il Regolamento attuativo che si allega in copia.

LUISA SOTGIU 2014

18. Direttive PN da CN 2015 : Allo scopo di regolamentare i casi in cui non si possa procedere ad elezioni alla scadenza dei mandati per mancanza di candidature e per favorire la partecipazione di candidate, a modifica dell'art.25 punto a. si delibera " In caso di mancanza di candidature e nell'impossibilità di tenere elezioni alla prevista scadenza sarà possibile prorogare il CD in carica solo per un anno al quale, se sussistono le stesse condizioni, seguirà il congelamento della sede."

MARIELLA CATOZZI 2015

19. Direttive PN da CN 2015: Ad integrazione e rettifica dell'art.1 del Regolamento dei Comitati, al fine di meglio definire i ruoli ed i rapporti intercorrenti fra coloro che ne fanno parte è stata approvata la seguente delibera : " Le attività svolte per l'esecuzione di incarichi pro

tempore non implicano l'esercizio di una carica, per cui la responsabilità ricade comunque sul Direttivo e sulla persona della Presidente. La Coordinatrice riferisce alla Presidente ed al Direttivo che ne approva le linee di azione “.

MARIELLA CATOZZI 2015

20. Direttive PN da CN 2015: Con riferimento alla Direttiva 16 della C.N. 2014 (Luisa Sotgiu) che a titolo sperimentale introduceva la soglia del 10% dei voti validi per essere eletti, è stato rilevato che tale percentuale di sbarramento si è rivelata troppo elevata per quelle sedi che presentano un modesto numero di Socie. Per ovviare a tale situazione è stata approvata la seguente modifica all'art. 17 del Regolamento elettorale : “ le candidate per entrare nei Direttivi dovranno aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 5% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta percentuale rendesse il Direttivo di numero pari, quindi non conforme al disposto dell'art.25 lett. b dello Statuto, la candidata penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata Coordinatrice di un Comitato. Le candidate si presenteranno in Assemblea in imminenza della tornata elettorale “.

MARIELLA CATOZZI 2015

21. Direttive PN da CN 2016 "I Gruppi di Lavoro nascono per essere di supporto al Direttivo. Fanno tutti capo alla Presidente Nazionale che può delegarne la responsabilità alle Presidenti delle sedi periferiche. Il principio informatore è che le socie sono libere di entrare e uscire da un Gruppo secondo la loro disponibilità di tempo e le loro preferenze. Le Socie facenti parte di un Gruppo scelgono la loro Coordinatrice che tiene i rapporti con il Direttivo, avvia la catena telefonica ecc. (omissis) Non esistono altre regole se non quelle di collaborare su richiesta al lavoro del Direttivo (omissis). Il Gruppo di lavoro delle Addette riguarda solo l'organizzazione del brunch e dell'International Day. Per tutti i corsi di lingua bastano le insegnanti." Questa delibera vale come Regolamento in vigore e annulla i precedenti regolamenti. Per la delibera completa consultare il Verbale CN 2016. Il termine “Comitati” è sostituito dal termine “Gruppi di Lavoro”

EMANUELA FACCA 2016

22. Direttive PN da CN 2018: Allo scopo di rendere più accessibile l'elezione della Presidente da parte del Direttivo eliminando il vincolo tassativo dei due anni di iscrizione nella sede del club in cui si candida, a modifica dell'art. 17 punto a., si delibera “... Per essere eletta Presidente una socia deve aver maturato, preferibilmente, un minimo di due anni di esperienza di vita associativa nella sede in cui si è candidata”

DONATELLA PIATTELLI 2018

PREMESSA

Per la gestione e il funzionamento dell'Associazione il primo documento da consultare è lo Statuto coi regolamenti che ne discendono. La disciplina di dettaglio relativa alla gestione e al funzionamento dell'Associazione è rimessa esclusivamente alle delibere della C.N. (Convenzione Nazionale) e alle direttive del P.N. (Presidente Nazionale.)

Gli aspetti gestionali e il funzionamento delle sedi periferiche vengono regolati mediante le delibere del Consiglio Direttivo periferico e le direttive del Presidente periferico, la cui validità è sempre correlata alla mancanza di qualsivoglia contrasto con le fonti – sotto indicate in ordine gerarchico – di disciplina dell'Associazione: Statuto, regolamenti discendenti dallo Statuto, delibere della C.N., direttive P.N.)

LEGENDA PER LA CONSULTAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

Assemblea: Art. 8 - 15 e - 16

Assenza candidature, Difficoltà particolari, Mancanza Socie: Art.25 a, b, c, d

Beneficenza: Art.5 - 6 b - 20 c, d - 24 e

Comitati : punto17 direttive PN 2014 – Regolamento all. – punto 19 direttive PN 2015 vai a punto 21

Consorti: Punto 4 direttive PN 2005 – punto 4 bis direttive PN 2008/2009

Consulenze: Art. 11 g - punto 7 direttive PN 2005

Contatti esterni: Art. 4 c - 24 b - 9 - 10 a, b - punto 6 direttive PN 2005

Convenzione Nazionale: Art. 9 - 19 - Regolamento CN all.

Direttivo: Art.11 - 16 - 18 d - 25 a, b, e - punto 14 direttive PN 2013

Diritto al voto: Art. 17 e - punto 4 direttive PN 2005

Elezioni: Art.11 a - 15 a - 17 - 18 d, e - 21 e - Norme Elettorali all. – punto16 direttive PN 2014 – punto 18 direttive PN 2015 – punto 20 direttive PN 2015 - punto 22 direttive PN2018

Garanti: Art.9 - 15 - 16 - 22 - Regolamenti CN e CG all. - punto 7 direttive PN 2005 - punto 14 direttive PN 2013- punto 15 direttive PN 2014

Gruppi di Lavoro: punto 21 direttive PN 2016

Giunta, Tesoriera, Bilancio: Art. 13 - 14 - 15 f

Iscrizione e frequenza: Art. 2 - 21

Madrina: punto12 direttive PN 2013

Ospiti, Frequentatrici: 24a - 10 - punto 5 ter direttive PN 2010

Passaggio di consegne: punto 14 direttive PN 2013 direttive PN

Patrimonio: Art. 20

Presidente Onorario: Art. 3 - 9 - 10 b -15 b, c - 25 a - regolamento CN e CG all.

Presidente Nazionale: Art. 10 - 15 b, d - 17 a, f - 18 b - 24 a - 25 a - punto 8 direttive PN 2005

Presidenti Delegati: Art. 10 b - 12 - 17 a -18 c punto 9 direttive PN 2005

Pubblicità: Art.6

Regolamenti: Art.16, punto 10 direttive PN 2005

Sanzioni, Divieti: Art. 5 - 9 - 15 b, c - 17 - 22 - 23

Scopi, attività: Art. 4 - 24 c - 5 - 6 - punto 5 bis direttive PN 2009

Sedi Periferiche: Art.18 - 10 b

Sito web: direttive PN 2012

Socie Fondatrici: Art. 11 g - 15 a

Subentro Socia nel Direttivo, Trasferimento Socia, Dimissioni Presidente: Art.17 f - 21 c - 25 e

Ufficiale MM donna: punto 4 bis direttive PN 2013

Volontariato: Art. 24 – punto 13 direttive PN 2013

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' costituita l'Associazione Club Tre Emme (Mogli degli Ufficiali della Marina Militare). L'Associazione ha la sede centrale in Roma presso il Circolo Ufficiali di Marina – Lungotevere Flaminio 45/47.

Art. 2

L'Associazione è aperta alle mogli degli Ufficiali di Marina in servizio o che abbiano prestato servizio nella Marina Militare; mogli degli Ufficiali delle altre Forze Armate anche non italiane, per il periodo in cui questi siano destinati presso enti e comandi della Marina Militare italiana. E' comunque richiesta l'appartenenza ad un circolo M.M. in qualità di familiare del Socio.

Art. 3

Il Presidente Onorario dell'Associazione è la moglie del Capo di Stato Maggiore della Marina. Il Presidente Onorario ha unicamente compiti di rappresentanza e di vigilanza morale sulla Associazione.

CAPO II – FINALITA'

Art. 4

a. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

b. L'Associazione ha come primo e fondamentale scopo il creare e mantenere un legame di solidarietà tra le Socie organizzando una rete di informazioni utili, aiutando l'inserimento delle famiglie ed in particolare delle mogli nelle nuove sedi di destinazione, promuovendo attività sociali, culturali e ricreative, in collaborazione e con il patrocinio dello Stato Maggiore Marina. (vedi anche art. 24c)

c. L'Associazione si incaricherà anche di promuovere contatti con analoghe associazioni di altre Amministrazioni e delle Marine di altre nazioni, allo scopo di favorire una più approfondita conoscenza dei rispettivi paesi ed analizzare temi di comune interesse. (vedi anche art. 24b, art.8, 9)

d. L'Associazione può pubblicare un proprio bollettino e svolgere ogni attività idonea al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5

Non rientrano nelle finalità dell'Associazione la beneficenza sistematica, qualunque tipo di rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione della Marina Militare, la pubblicità commerciale di qualunque tipo.

Art. 6

a. Per pubblicità commerciale si intende quella ordinariamente a pagamento secondo gli usi commerciali.

b. La beneficenza, comunque non sistematica, si intende di norma indirizzata all'interno dell'amministrazione M. M.

CAPO III - COMPOSIZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea delle Socie, il Presidente Onorario, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, la Giunta, il Comitato dei Garanti.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

Art. 8

a. L'Assemblea è costituita dalle Socie in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è presieduta dal Presidente del Direttivo. b. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e delibera su ogni argomento all'ordine del giorno a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti). Delibera invece sulle modifiche allo Statuto, nelle parti modificabili, e sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza assoluta (la metà più uno delle iscritte)

c. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito dal Direttivo e in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 20 Socie.

d. La prima Assemblea dell'anno è convocata dal Presidente entro la fine di gennaio mediante comunicazione scritta e affissa nella bacheca del Club Tre Emme con un preavviso di almeno 15 giorni. Il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il conto consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo sono approvati dall'Assemblea entro il primo trimestre dell'anno e comunque prima delle elezioni.

e. L'Assemblea stabilisce anno per anno la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e sceglie le proprie delegate per la Convenzione Nazionale.

f. Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatte salve situazioni particolari per le quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno il voto segreto.

g. Le delibere dell'Assemblea obbligano tutte le Socie, comprese le assenti e hanno carattere vincolante per il Consiglio Direttivo, sempre che non siano in contrasto con lo Statuto.

Art. 9

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Comitato dei Garanti e alla Convenzione Nazionale senza diritto di voto. Esprime pareri sull'esclusione di una Socia per gravi infrazioni allo Statuto, sui rapporti dell'Associazione coi media, con le autorità, con le associazioni di cui all'art. 24 comma b e di quant'altro previsto in questo Statuto.

Art. 10

a. Il Presidente Nazionale è il Presidente della sede di Roma ed è il rappresentante legale dell'Associazione con facoltà di firma verso terzi per trattare con pubbliche amministrazioni, privati, banche, per aprire e movimentare conti correnti ed emettere assegni. Può delegare la firma sociale ad altre persone (es. Vicepresidente e Tesoriere della sede centrale, Presidenti delegati delle sedi periferiche). Il Presidente Nazionale è il legame tra tutte le sedi e l'unico organo titolato ad emettere direttive comuni: autorizza la frequenza di ospiti (vedi art. 24 a); mantiene gli eventuali contatti con i media, con le autorità, con le associazioni di cui all'art. 4, come interpretato al comma b dell'art.24.

b. Analogamente i Presidenti delle sedi periferiche possono mantenere gli eventuali predetti contatti, ma esclusivamente previa richiesta e dietro espressa autorizzazione del Presidente Nazionale il quale in ogni caso informerà il Presidente Onorario e, trattandosi di autorità, il Comando M.M. di pertinenza.

Art.11.

a. Il Consiglio Direttivo è composto di norma di nove membri eletti annualmente dall'Assemblea delle Socie a scrutinio segreto, preferibilmente entro il mese di febbraio.

b. Spetta al Consiglio Direttivo svolgere tutte le funzioni e prendere tutte le decisioni necessarie al funzionamento dell'Associazione, compresa la gestione di eventuali fondi.

c. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria secondo un calendario da esso stesso stabilito. Il Presidente può convocarlo in via straordinaria in caso di particolari necessità su richiesta motivata di un Consigliere.

d. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

e. Il voto del Presidente vale doppio solo nel caso di parità dopo tre votazioni successive.

f. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere. Il Presidente nomina un Segretario del Consiglio Direttivo.

g. Qualora il Direttivo senta la necessità di un parere allargato, le consulenti istituzionali in materia di Statuto e vita associativa sono le Socie Fondatrici o le ex Presidenti presenti in sede.

Art.12

a. Il Presidente del Direttivo coordina il lavoro del Direttivo, convoca l'Assemblea ed il Consiglio di cui presiede le riunioni, agisce coi poteri a lui delegati dal Presidente Nazionale nell'ambito del presente Statuto, compresa la facoltà di firma verso terzi.

b. Il Presidente può delegare la firma sociale ad altre persone (es. Vicepresidente, Tesoriere) per trattare con pubbliche amministrazioni, privati, banche, per aprire e movimentare conti correnti ed emettere assegni.

c. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

Art.13

a. La Giunta è costituita dal Vicepresidente, dal Tesoriere e di un altro membro del Direttivo designato dal Presidente. Alle riunioni della Giunta possono assistere i membri del Direttivo.

b. La Giunta predispone annualmente il bilancio preventivo e compila il conto consuntivo da sottoporre alla discussione del Direttivo e alla doppia approvazione del Direttivo e dell'Assemblea delle Socie. Accompagna sia preventivo che consuntivo con una breve relazione a commento delle scelte fatte.

c. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Il bilancio deve essere approvato prima delle elezioni annuali e le sedi periferiche ne invieranno una copia alla sede centrale da tenere agli atti.

Art. 14

a. Il Tesoriere fa parte della Giunta ed è responsabile della contabilità e dovrà quindi tenere in ordine il registro delle entrate e delle uscite giustificando ogni uscita con una ricevuta, una fattura, uno scontrino fiscale. Egli firma congiuntamente al Presidente o al suo delegato gli ordinativi di incasso e di pagamento.

b. In deroga al comma precedente, il Tesoriere e il Presidente o il suo delegato possono firmare anche disgiuntamente gli ordinativi di cui sopra, qualora ricorrano ragioni di urgenza ovvero l' assenza o l'impedimento di uno degli aventi diritto alla firma.

Art.15

a. Il Comitato dei Garanti centrale è composto di 5 (cinque) membri eletti ogni due anni contestualmente alle elezioni del Direttivo e scelti tra le Socie che abbiano già fatto parte di un Direttivo dietro presentazione di candidatura secondo quanto regolamentato nella normativa elettorale. E' fatto loro obbligo di conoscere lo Statuto e i regolamenti in vigore.

b. Spetta al Comitato dei Garanti centrale discutere su segnalazione di un Direttivo e deliberare l'eventuale esclusione dall'Associazione di una Socia che abbia causato gravi danni all'Associazione (articoli 22, 23), sentito il Presidente Nazionale e tenuto conto del parere del Presidente Onorario.

c. Qualora si discuta l'esclusione di una Socia, il Presidente Onorario, nella sua funzione di vigilanza morale prevista dall'art. 3 del presente Statuto, partecipa al Comitato dei Garanti Centrale senza diritto di voto.

d. I Comitati dei Garanti periferici sono composti di 3 (tre) membri eletti ogni due anni e scelti tra le Socie che abbiano già fatto parte di un Direttivo e abbiano presentato la loro candidatura secondo quanto regolamentato nella normativa elettorale. E' fatto loro obbligo di conoscere lo Statuto e i regolamenti in vigore. E' compito dei Comitati dei Garanti periferici segnalare al Comitato dei Garanti centrale tramite il Presidente Nazionale e su indicazione del loro Direttivo, gli eventuali danni gravi di cui agli articoli 22, 23 del presente Statuto.

e. Il Comitato dei Garanti delibera su quanto di sua competenza a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i suoi membri. Delle delibere assunte darà ampia motivazione orale all'Assemblea delle Socie e scritta al Consiglio Direttivo.

f. Il Comitato dei Garanti (centrale e periferico) ha funzione di revisore dei conti e vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria della propria sede, eseguendo verifiche di cassa e contabili. Deve inoltre riscontrare la veridicità e l'esattezza dei bilanci consuntivi e controfirmarli.

Art. 16

L'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato dei Garanti potranno darsi più precise norme di funzionamento tramite un regolamento interno

CAPO V – ELEGGIBILITA' E DIRITTO AL VOTO

Art. 17

a. Non si può essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di due volte consecutive. L'elezione nel Comitato dei Garanti non è ammessa per più di due turni consecutivi. Per essere eletta Presidente una Socia deve aver maturato un minimo di due anni di esperienza di vita associativa nella sede in cui si è candidata.

b. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Comitato dei Garanti e viceversa.

c. Garanti e membri del Direttivo non possono far parte della Commissione Elettorale.

d. Sono escluse dall'elezione per il Comitato dei Garanti le Socie impegnate in gruppi di lavoro, comitati, attività di carattere misto (collaborazioni con gruppi o organismi esterni all'Associazione).

e. Sia per essere eletto a una carica che per avere diritto al voto è requisito indispensabile essere in regola con la quota associativa.

f. Per la Socia che subentra nel Direttivo in sostituzione di un'altra (es. dimissioni, trasferimento) la frazione di anno pari o inferiore ai sei mesi precedente la prima elezione utile non ha valore al fini dei due anni di permanenza nel Direttivo (2 turni elettorali).

CAPO VI – SEDI PERIFERICHE

Art.18

a. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si può articolare in sedi periferiche. A tale scopo le Socie appartenenti ai vari Dipartimenti e Comandi autonomi si riuniscono in Assemblee periferiche, fermo restando che l'Associazione è unica e unico è il suo Presidente su tutto il territorio nazionale.

b. Ogni sede ha una propria Assemblea che elegge un proprio Direttivo, un proprio Comitato dei Garanti, raccoglie e gestisce su delega del Presidente nazionale le proprie quote sociali e stabilisce il proprio calendario. Sceglie ed organizza le proprie attività in modo indipendente ma secondo le finalità e coi vincoli stabiliti dal presente Statuto.

c. I Presidenti (Presidenti Delegati) delle sedi periferiche agiscono su delega del Presidente Nazionale ed in sua vece, quindi nell'ambito e con i compiti che gli vengono delegati per iscritto. Qualora il Presidente di una sede periferica agisca in contrasto o al di fuori di quanto espressamente a lui delegato dal Presidente Nazionale, se ne assumerà interamente la responsabilità verso l'Associazione e verso l'esterno e la delega potrà essere revocata dal Presidente Nazionale.

d. Dopo le elezioni le sedi periferiche invieranno gli elenchi dei nuovi eletti al Direttivo centrale che provvederà a trasmetterli al Presidente Onorario.

e. La normativa elettorale è unica per tutte le sedi.

CAPO VII – CONVENZIONE NAZIONALE

Art. 19

a. Una volta l'anno si tiene, di norma presso la sede centrale, una Convenzione Nazionale a cui partecipano il Direttivo centrale, rappresentanti dei Direttivi periferici e rappresentanti di tutte le Assemblee per deliberare su materie di comune interesse. Il Presidente Nazionale può convocare in caso di necessità una Convenzione Nazionale straordinaria.

b. La Convenzione Nazionale delibera a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti) su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente Nazionale, tenendo presenti le proposte e i suggerimenti dei Direttivi di tutte le sedi.

d. Il numero massimo degli aventi diritto al voto è uguale per ogni sede: il Presidente di ogni Direttivo o il suo delegato, due membri di ogni Direttivo, due rappresentanti di ogni Assemblea senza cariche sociali. Non esiste numero minimo di votanti.

e. In sede di Convenzione Nazionale le sedi periferiche consegneranno al Presidente Nazionale una breve relazione sul lavoro svolto. (vedi anche regolamento Convenzione Nazionale allegato)

CAPO VIII – PATRIMONIO

Art. 20

a. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni e lasciti e da tutte le dotazioni d'ufficio (es. computer, stampante) o altre (es. distintivi, spille col logo dell'Associazione, gadgets vari), acquistate o donate, necessarie al funzionamento dell'Associazione.

b. Donazioni e lasciti devono essere indicati nel bilancio se in valuta e nel patrimonio se in oggetti.

c. L'eccedenza attiva del bilancio annuale sarà accantonata per essere utilizzata a fini sociali o benefici (vedi art.6 comma b).

d. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il residuo attivo sarà destinato in parti uguali all'Istituto Andrea Doria e all'Associazione ANAFIM.

CAPO IX – NORME ASSOCIATIVE

Art. 21

a. La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'Associazione e obbliga al rispetto delle norme Statutarie e dei regolamenti in vigore.

b. La Socia deve versare la prima quota associativa al momento dell'adesione. La quota versata nell'ultimo trimestre dell'anno si intende anche per l'anno successivo.

c. L'iscrizione fatta in una sede è comunque valida per l'anno in corso anche in caso di trasferimento della Socia ad altra sede.

d. Le quote associative successive per il rinnovo della tessera devono essere versate preferibilmente entro dicembre.

e. La Socia che non risulti in regola con il pagamento della quota associativa non può usufruire delle attività offerte dall'Associazione e non ha diritto al voto.

Art. 22

La qualità di Socia si perde per recesso o per esclusione. L'esclusione di una Socia è decisa dal Comitato dei Garanti centrale (art 8; art.15 b,c; 18 e) per gravi infrazioni al presente Statuto, intendendo per gravi infrazioni le azioni ed i comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione, nonché quelle che in qualche modo le causino danno o ne ledano l'immagine.

Art. 23

L'uso improprio del nome o del marchio dell'Associazione potrà essere perseguito per via legale.

CAPO X – ATTIVITA'

Art. 24

a. Le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono fruibili da eventuali ospiti della Presidenza Nazionale che devono in ogni caso essere Socie del Circolo M.M. sede del Club Tre Emme ospitante.

b. L'Associazione, ad interpretazione autentica dell'art. 4, potrà inoltre tenere contatti con altre associazioni di volontariato senza scopo di lucro anche al di fuori di "altre amministrazioni dello Stato e Marine di altre nazioni", fermo restando comunque quanto disciplinato dagli articoli 9, 10.

c. Tra gli scopi associativi rientra l'attività di volontariato praticata dalle Socie che desiderino parteciparvi costituite in "Volontarie Tre Emme" ed esercitata con forme di assistenza non pecuniaria verso le persone e le famiglie segnalate dall'Amministrazione Marina tramite gli enti preposti. Spetta comunque al Direttivo centrale stabilire i termini di qualunque collaborazione del gruppo Volontarie con enti o istituti della Marina Militare e di qualunque altra collaborazione, in relazione al numero delle Volontarie disponibili.

d. Le attività organizzate dall'Associazione e offerte da una Socia ad altre Socie sono tutte rigorosamente gratuite.

e. Possono essere organizzate manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare alla beneficenza occasionale con oggetti offerti all'Associazione - gratuitamente e a tale scopo - dalle Socie o da altri.

f. L'Associazione può accogliere le proposte di prestatori d'opera professionali esterni che offrano attività a pagamento, facendo da tramite con le Socie e trattando in loro nome e per loro conto le condizioni più vantaggiose, ma non intervenendo in alcun modo nei rapporti economici e tributari di cui non si assume nessuna responsabilità.

CAPO XI – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25

a. In assenza di candidature il C.D. può essere riconfermato in carica annualmente per le sedi periferiche su decisione del Presidente Nazionale e per la sede centrale su decisione del Presidente Onorario.

b. In rapporto alle dimensioni numeriche delle Assemblee o in condizioni di particolari difficoltà il C.D. può funzionare con un numero di membri ridotto (7, 5, 3) purchè dispari.

c. Una sede può essere congelata dal Presidente Nazionale per mancanza di Socie senza che per la sua riapertura siano necessarie tutte le pratiche iniziali. Tutti i documenti e i fondi verranno presi in consegna dalla sede centrale con regolare rilascio di una ricevuta e ivi conservati.

d. Essendo le tre sopraccitate delle condizioni anomale (mancanza di Socie, particolari difficoltà, assenza di candidature) resta intesa la loro validità solo finchè non siano ripristinati i parametri minimi per un normale funzionamento.

e. In caso di dimissioni del Presidente verrà inserita di diritto nel C.D. la prima esclusa dall'elenco delle elette e si procederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente e alla redistribuzione delle cariche.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

a. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea delle Socie a maggioranza assoluta.

b. Non sono modificabili gli articoli dello Statuto riguardanti le finalità dell'Associazione (art. 1, 2, 3, 4, 5) e l'art. 26. Tutti gli altri articoli sono modificabili a maggioranza assoluta dell'Assemblea di tutte le Socie (la metà più uno delle Socie di tutte le sedi).

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

CONVENZIONE NAZIONALE (vedi anche art. 19 Statuto)

1. La Convenzione Nazionale (C.N.) si tiene in via ordinaria una volta l'anno, di regola presso la sede centrale in data e con ordine del giorno predisposto dalla Presidenza Nazionale e concordato per tempo con tutte le sedi. Oggetto delle delibere della C.N. sono tutti gli argomenti di comune interesse. Qualora lo ritenga opportuno, la sede centrale può chiedere a una sede periferica di organizzare la C.N. o accoglierne l'eventuale proposta. Il Presidente Nazionale può convocare una Convenzione Nazionale straordinaria.

2. Presiede la C.N. il Presidente Nazionale che sceglie tra le partecipanti una Segretaria per la redazione del verbale.

3. Alla C.N. partecipa il Presidente Onorario e per la data di convocazione si terrà conto della sua disponibilità.

4. Partecipano con diritto di voto fino a un massimo di 5 Socie per ogni sede: tre membri del Direttivo (il Presidente del Direttivo o un suo sostituto da lui stesso indicato e due Consiglieri scelte dal Direttivo) più due rappresentanti dell'Assemblea (Socie senza cariche sociali) scelte dall'Assemblea stessa. Non esiste numero minimo.

5. Alla C.N. partecipano i garanti (almeno uno per sede), con diritto di parola ma non di voto. Le responsabili dei Comitati partecipano su invito della Presidente, con diritto di parola, ma non di voto sulle materie di competenza (P.N. 2014)

6. Alle riunioni della C.N. possono assistere tutte le Socie che lo desiderano, ma senza diritto di parola e di voto.

7. Alle Socie partecipanti alla C.N. con diritto di voto provenienti da sedi diverse da quella in cui si tiene la C.N. vengono rimborsate le spese di viaggio e di pernottamento dalla cassa di ogni singola sede dietro presentazione della necessaria documentazione. In alternativa tali spese possono essere rimborsate da un eventuale fondo comune creato a tale scopo e gestito dal Presidente Nazionale. La stessa prassi si applica anche in caso di riunioni informali convocate dal Presidente Nazionale.

8. Durante la C.N. le votazioni avvengono di norma per alzata di mano a maggioranza semplice. Le delibere della C.N. hanno carattere vincolante per tutte le sedi, anche per quelle che non abbiano inviato alcuna delegata.

9. Di norma la C.N. non si tiene in assenza del Presidente Nazionale a cui è però riconosciuta la facoltà di delegare in sua vece il Vice Presidente della sede centrale o un Presidente delegato.

10. Nessuna decisione della C.N. può essere in contrasto con lo Statuto che rimane il documento fondamentale cui fare riferimento.

11. Ogni delibera della C.N. si ritiene in vigore finchè non venga diversamente votato nello stesso ambito.

NB Gli accordi sudati eodg.conlealtresediverranno presitramite lettera of fax su iniziativa della Presidenza Nazionale con un congruo anticipo (30gg.) saranno modificabili per via telefonica